Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

11.10.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Tomas Tobé

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0610),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0309/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Parlamento ungherese e dal Parlamento slovacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 febbraio 2021[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del 19 marzo 2021[2],

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

[1] GU C 155 del 30.4.2021, pag. 58.
[2] GU C 175 del 7.5.2021, pag. 32.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, ***sostenendo e*** sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che ***chiedono protezione***

Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	***internazionale o che*** soggiornano legalmente negli Stati membri, ***il rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri,*** la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni***, conformemente all'articolo 79, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Seguendo un approccio strategico, la*** Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	(8) ***La*** Commissione dovrebbe adottare una strategia europea ***a lungo termine*** sulla gestione dell'asilo e della migrazione ***(in appresso "la strategia")*** per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Tenendo presente*** l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione	(11) ***Considerata*** l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione

dovrebbe adottare ***ogni anno*** una relazione ***sulla gestione della migrazione che illustri*** la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.	dovrebbe adottare ***una relazione sulla situazione annuale, comprensiva di una valutazione della sua strategia. Inoltre, tale*** relazione ***annuale dovrebbe illustrare, tra l'altro,*** la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione ***annuale*** dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se ***tali*** Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. ***Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.***	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione ***sulla situazione annuale*** dovrebbe indicare anche se ***gli*** Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Alla luce delle recenti situazioni migratorie e della loro rapida evoluzione, che hanno portato a sfide migratorie complesse e a una notevole pressione migratoria su singoli Stati membri lungo le frontiere esterne dell'Unione, è necessario introdurre un nuovo meccanismo quando uno Stato membro è a rischio di pressioni migratorie. Tale meccanismo dovrebbe comprendere una risposta rapida e globale da parte della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione per fornire allo Stato membro interessato un sostegno operativo, giuridico, diplomatico e finanziario al fine di ridurre il rischio di pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio ***e riammissione*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo***, che comprenda*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di ***gestione delle frontiere e della migrazione, compreso il*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo***. Tale meccanismo dovrebbe comprendere*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto

dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di attuare il meccanismo, l'Unione dovrebbe applicare pienamente lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio[38 bis], dedicando almeno il 10 % del bilancio totale di tale strumento specificamente ad azioni a sostegno della gestione e della governance della migrazione e degli sfollamenti forzati.
	[38 bis] Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Il meccanismo dovrebbe tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti[38 ter].

	[38 ter] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso ***condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione***, il presente regolamento dovrebbe ***prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.	(18) Considerate le caratteristiche specifiche ***e la natura ricorrente*** degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, il presente regolamento dovrebbe ***tenere conto in particolare della vulnerabilità delle persone che arrivano dagli sbarchi***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano	***soppresso***

sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe ***inoltre*** far fronte alle situazioni di pressione migratoria***, in particolare*** per gli Stati membri che***, a causa della loro posizione geografica,*** sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe far fronte alle situazioni di pressione migratoria per gli Stati membri che sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria. ***Prima di adottare la relazione, la Commissione dovrebbe inoltre consultare gli Stati membri contributori per dare la priorità alle misure volontarie.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, ***gli Stati membri sponsor dovrebbero*** trasferire gli interessati ***secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la*** direttiva 2008/115/CE***; se del caso,*** gli Stati membri ***possono*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora ***lo Stato membro contributore si sia impegnato a favore della sponsorizzazione dei rimpatri dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro beneficiario e*** tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, ***lo Stato membro contributore dovrebbe*** trasferire gli interessati ***nel suo territorio e proseguire la procedura di rimpatrio, conformemente alla*** direttiva 2008/115/CE ***del Parlamento europeo e*** del ***Consiglio[38 ter].*** Gli Stati membri ***dovrebbero*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio [39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[38 ter] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU

	L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).	[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora ***dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti*** che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione ***o*** sponsorizzazione dei rimpatri***. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri***.	(29) Qualora ***la Commissione determini*** che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi ***incisivi*** per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione***,*** sponsorizzazione dei rimpatri o ***applicazione di una clausola discrezionale***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace ***e offrire chiarezza agli*** Stati membri ***che ricevono sostegno***, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace ***quando i contributi volontari indicati dagli*** Stati membri ***contributori non soddisfino le esigenze dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie***, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire ***per soddisfare le esigenze restanti***. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.	(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia***, il che, a sua volta, potrebbe***

determinare una riduzione degli spostamenti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente***, a condizione che quest'ultimo sia minorenne***. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri***, purché esista un vincolo familiare ben comprovato***. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda "il vincolo familiare ben comprovato", un criterio simile figura all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva sul ricongiungimento familiare ("relazione stabile duratura debitamente comprovata").

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. ***Una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro a norma della direttiva 2008/115/CE non dovrebbe essere considerata di per sé un ostacolo al trasferimento dovuto all'interesse superiore del minore.*** Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo

interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Se l'interessato è in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda. Ciò garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal	***soppresso***

caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti obblighi supplementari conformemente al diritto nazionale al fine di impedire spostamenti non autorizzati all'interno dell'Unione. Tali obblighi supplementari potrebbero includere restrizioni alternative alla libertà di circolazione, come l'obbligo per il richiedente di restare in una determinata zona geografica o di essere designato a un centro di accoglienza specifico, anziché porre il richiedente in stato di trattenimento.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza ***della Corte di giustizia dell'Unione europea e*** della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "cittadino di paese terzo": ***chi*** non ***è*** cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non ***è*** beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];	(a) "cittadino di paese terzo": ***chiunque, compresi gli apolidi,*** non ***sia*** cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*** e non ***sia*** beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];
[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo ***o da un apolide*** che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione	(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione

sussidiaria;	sussidiaria; *(Questa modifica si applica all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo ***o l'apolide*** che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione ***oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere*** in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ***compresa*** la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ***o*** la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Motivazione

Ciò allinea la definizione di "richiedente" con l'articolo 2, lettera c), della direttiva procedure.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri ***e con il quale esiste un vincolo di parentela ben dimostrato***:

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	v) i fratelli e le sorelle del richiedente***, purché si tratti di un minore***;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno tre mesi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un cittadino di un paese terzo che intenda soggiornare sul territorio per più di tre mesi deve essere in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, il che costituisce già un motivo di competenza. In quanto tale, l'introduzione di "diploma e qualifica" è superflua.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) "istituto di istruzione": qualsiasi tipo di istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro o considerato tale a norma del diritto nazionale o i cui corsi di formazione sono riconosciuti in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione di cui sopra.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente***;	(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***di misure*** di solidarietà in situazioni di pressione migratoria ***o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***dei contributi*** di ***solidarietà di cui all'articolo 45*** in situazioni di pressione migratoria;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che ***contribuisce*** o è tenuto a ***contribuire alle misure*** di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che ***fornisce*** o è tenuto a ***fornire i contributi*** di solidarietà, ***di cui all'articolo 45,*** nei confronti di uno Stato membro beneficiario;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione	*Emendamento*
(t) "Stato membro sponsor": lo Stato membro che si impegna a effettuare il	***soppresso***

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a beneficio di un altro Stato membro, provvedendo alla sponsorizzazione del rimpatrio di cui all'articolo 55 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

La sponsorizzazione dei rimpatri è fornita come uno dei contributi di solidarietà, in quanto uno Stato membro che effettua la sponsorizzazione per i rimpatri è uno Stato membro contributore. Il termine è soppresso per semplificare l'uso dei termini e migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***si registra un elevato numero di arrivi*** di cittadini di paesi terzi ***o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi***, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da*** gravare anche su sistemi di asilo e di ***accoglienza*** ben preparati, ***e che richiede un'azione immediata***;	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***l'arrivo*** di cittadini di paesi terzi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ***è tale*** da gravare anche su sistemi di asilo e di ***migrazione*** ben preparati, ***il che fa sì che lo Stato membro interessato non sia in grado di adempiere ai propri obblighi giuridici, in particolare quelli stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [regolamento sugli accertamenti], nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [direttiva sulla procedura di asilo] e nella direttiva xxx/xxx [direttiva rimpatri]***;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(w bis) "rischio di pressione migratoria": il rischio di un onere sproporzionato anche su un sistema di asilo e migrazione ben preparato in uno Stato membro, a seguito della previsione di arrivi imminenti di cittadini di paesi terzi, che rischiano di mettere lo Stato membro sotto pressione migratoria;

Or. en

Motivazione

Viene introdotta una definizione di "rischio di pressione migratoria" in quanto le procedure varieranno a seconda che vi sia un "rischio di pressione migratoria" o "pressione migratoria", cfr. articolo 6 bis e lettera b).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(w ter) "condizioni di accoglienza": le condizioni di accoglienza quali definite all'articolo 2, punto (6), della direttiva (UE) xxx/xxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza];

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Principio dell'elaborazione integrata delle politiche	

1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.

2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.

3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.

Or. en

Motivazione

Il contenuto di questo articolo è trasferito all'articolo 6.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Una strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine
	La Commissione adotta una strategia europea a lungo termine di gestione dell'asilo e della migrazione (la "strategia") sull'attuazione delle politiche di asilo e di gestione della migrazione e definisce l'approccio alla gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'Unione. La Commissione trasmette la

strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.

La prima strategia è adottata entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni.

La strategia comprende le componenti elencate all'articolo 3 e tiene altresì conto:

a) delle strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine degli Stati membri di cui all'articolo 5;

b) le informazioni raccolte dalla Commissione nell'ambito della raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e gestione delle crisi ("piano di preparazione alla migrazione e di gestione delle crisi"), le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete di preparazione alla migrazione e di gestione delle crisi;

c) le informazioni raccolte dal Servizio europeo per l'azione esterna e dai pertinenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione, in particolare le relazioni dell'Agenzia per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

d) qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter

Relazioni sulla situazione annuale

1. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni annuali basate su dati e informazioni qualitativi e quantitativi forniti dagli Stati membri, dal Servizio europeo per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e dall'Agenzia per i diritti fondamentali. Le relazioni annuali illustrano l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. La Commissione trasmette le relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione annuale comprende altresì:

a) il numero di domande di protezione internazionale nonché la cittadinanza dei richiedenti, compreso il numero di domande presentate da minori non accompagnati e da altre persone vulnerabili;

b) il numero di decisioni di rimpatrio e il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio;

c) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento o ammissione umanitaria;

d) il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e il numero di trasferimenti effettuati a norma del presente regolamento;

e) il numero di cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e la loro cittadinanza;

f) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna terrestre, marittima o aerea e il numero di persone respinte a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;

g) il numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati dalle autorità degli Stati membri;

h) i piani operativi dell'Agenzia per l'asilo e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

i) una valutazione dell'attuazione della strategia;

j) qualsiasi altra informazione pertinente.

2. Oltre alla relazione annuale, la Commissione fornisce, se necessario o su richiesta, al Consiglio e al Parlamento informazioni sulla situazione migratoria.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità	***Strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'adempimento degli obblighi di

cui al paragrafo 1, gli Stati membri cooperano strettamente.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie includono:
	a) una pianificazione di emergenza che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[54 ter] e della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;
	b) informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale;
	c) i risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio[54 quater] e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli

accertamenti].

Le strategie nazionali tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, in particolare le misure di sostegno previste dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[54 quinquies] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione sei mesi prima dell'adozione della strategia.

[54 ter] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[54 quater] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

[54 quinquies] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il contenuto di questo emendamento è tratto dall'articolo 6, paragrafo 4, della proposta della Commissione. Viene spostato all'articolo 5 per creare un articolo completo che definisca gli obblighi nazionali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il contenuto di questo articolo è trasferito all'articolo 5.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Governance e monitoraggio della gestione dell'asilo e della migrazione
	1. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri assicurano l'attuazione coerente delle politiche di asilo e di gestione della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche, conformemente ai principi enunciati nella presente parte.
	2. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Procedura in caso di rischio di pressione migratoria
	1. Lo Stato membro che si ritenga a rischio di pressione migratoria ne informa immediatamente la Commissione.
	Entro due settimane dalle notifiche, la Commissione coordina e agevola le misure necessarie con lo Stato membro interessato e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione per ridurre il rischio di pressioni migratorie.
	2. Entro quattro settimane dalla notifica, la Commissione adotta un piano di risposta in materia di prevenzione sulle misure da adottare a livello dell'Unione per ridurre il rischio di pressione migratoria nello Stato membro interessato.
	Il piano di risposta in materia di prevenzione comprende raccomandazioni al Consiglio e allo Stato membro interessato sulle misure volte a ridurre il rischio di pressioni migratorie. La Commissione trasmette il piano di risposta in materia di prevenzione al Parlamento europeo e al Consiglio.
	3. Lo Stato membro interessato adotta il proprio piano nazionale di risposta in materia di prevenzione, indicando le misure da adottare a livello nazionale, e lo presenta alla Commissione entro il termine di quattro settimane di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Procedura in caso di pressione migratoria
	1. Lo Stato membro che si ritenga oggetto di pressione migratoria ne informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
	Entro una settimana dalla notifica, la Commissione avvia una valutazione della situazione migratoria.
	Entro due settimane dalla notifica, la Commissione coordina e agevola le misure necessarie, in cooperazione con lo Stato membro interessato e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione per ridurre la pressione migratoria.
	La Commissione procede inoltre a consultazioni con gli Stati membri sui contributi di solidarietà a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.
	2. La Commissione adotta inoltre un piano di risposta alla solidarietà che delinea le misure adottate a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 52.
	Lo Stato membro interessato adotta il proprio piano nazionale di risposta in materia di solidarietà, indicando le misure da adottare a livello nazionale, e lo presenta alla Commissione entro il termine di un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con i paesi terzi ***volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione***	Cooperazione con i paesi terzi ***in materia di gestione delle migrazione***

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile,*** la Commissione ***ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.***	1. ***La Commissione e gli Stati membri promuovono partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati in materia di gestione della migrazione.*** La Commissione ***e gli Stati membri valutano l'integrazione della gestione della migrazione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione e la piena applicazione della politica in materia di visti e di altre misure intese a promuovere la cooperazione con i paesi terzi per facilitare il rimpatrio dei*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ove lo ritenga opportuno,*** la Commissione ***individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.	2. La Commissione***, il Consiglio e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano azioni che promuovono obiettivi comuni e la cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause e i fattori alla base della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, applicando pienamente lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale***.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione prende in considerazione, in particolare, le relazioni dell'Agenzia per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di Europol e del Servizio europeo per l'azione esterna.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda ***è esaminata da un solo*** Stato membro, ***che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II***.	1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale ***registrata*** sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda ***di protezione internazionale deve essere registrata nello*** Stato membro ***di primo ingresso conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [regolamento sulla procedura di asilo] o in cui il richiedente è legalmente presente***.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando*** lo Stato membro ***competente non può*** essere designato ***sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato***	2. Lo Stato membro ***di primo ingresso o lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente presente sono competenti per l'esame di una domanda di protezione***

membro nel quale la domanda ***di protezione internazionale è stata registrata***.	***internazionale, a meno che un altro Stato membro possa*** essere designato ***competente per l'esame di tale*** domanda ***sulla base dei criteri di cui alla parte III, capo II, del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro ***inizialmente*** designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente ***prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare*** se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente ***verifica*** se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa ***eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso*** un altro Stato membro	Qualora uno Stato membro non possa ***stabilire se*** un altro Stato membro ***può essere*** designato ***competente per l'esame di***

designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, ***o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata***, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	***una domanda di protezione internazionale*** in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, ***del presente regolamento***, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente ***per l'esame di tale domanda***.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ***il primo*** Stato membro ***in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale*** esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro ***il prima possibile*** dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ***lo*** Stato membro esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro ***immediatamente*** dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma ***il primo*** Stato membro ***in cui è stata***	Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma ***lo*** Stato membro ha giustificati motivi per

registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame ***non appena possibile*** dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame ***subito*** dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo ***o un apolide*** intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	1. Se un cittadino di paese terzo intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso ***o lo Stato membro in cui tale cittadino si trova legalmente***.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui si trova***.	Se un cittadino di paese terzo ***o un apolide*** che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti ***negli ultimi tre anni***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto***.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima***, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello*** Stato membro competente***. Se, al momento del colloquio***, ***il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti,*** l'autorità competente ***può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove***.	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando ***informazioni utili a determinare lo*** Stato membro competente quanto prima, ***e al più tardi prima che*** l'autorità competente ***abbia preso una decisione in merito allo Stato membro competente a norma del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti possono imporre al richiedente obblighi supplementari, conformemente al diritto nazionale, al fine di prevenire gli spostamenti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti non ***prendono*** in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	2. Le autorità competenti non ***devono prendere*** in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno*** Stato membro***, le autorità competenti dello stesso informano*** il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, ***specificando in particolare***:	1. ***Lo*** Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione informa*** il richiedente ***per iscritto, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile,*** dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, ***dello scopo del colloquio personale di cui all'articolo 12 e dell'assistenza che lo Stato membro o le organizzazioni non governative possono offrire per rintracciare familiari o parenti. Comunica inoltre al richiedente***:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Contenuto già incluso nella parte introduttiva (obblighi di cui all'articolo 9 e conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 10).

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;	(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, compreso l'obbligo per il richiedente di comunicare quanto prima, nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente per determinare lo Stato membro competente***;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire e circostanziare, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppresso; il contenuto è trasferito nella parte introduttiva.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Contenuto trasferito alla lettera c).

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) le categorie di dati personali in questione;	(i) le categorie di dati personali in questione***, comprese le categorie di dati trattati in applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) la valutazione dell'età del richiedente o la realizzazione di un test del DNA per accertare un legame familiare;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3. ***Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le ***agenzie*** nazionali competenti, ***materiale informativo comune*** e ***un opuscolo specifico*** per i minori non accompagnati ***contenente almeno*** le informazioni indicate al paragrafo 1. ***Detto materiale informativo comune contiene anche*** informazioni ***riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità*** per ***la quale*** i ***dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo*** con specifiche informazioni aggiuntive.	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le ***autorità*** nazionali competenti, ***informazioni*** e ***documenti comuni, con un linguaggio semplice e chiaro, nonché*** informazioni ***specifiche*** per i minori non accompagnati ***e altri gruppi vulnerabili, contenenti l***e informazioni indicate al paragrafo 1.
	Gli Stati membri utilizzano le informazioni e i documenti comuni di cui al primo comma e possono integrarli con specifiche informazioni aggiuntive.
	Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Gli Stati membri possono anche utilizzare registrazioni audio previo accordo del richiedente o dell'avvocato o consulente legale del richiedente.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) qualsiasi altro motivo pertinente ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Diplomi o altre qualifiche	
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	
2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l'esame della domanda di protezione	

internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.	
2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento,	

compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***in cui è registrata per la prima volta*** una domanda di protezione internazionale ***a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** avvia ***senza indugio*** la procedura di ***determinazione dello Stato membro competente.***	1. Lo Stato membro ***che ha giustificati motivi per ritenere che un altro Stato membro sia competente per l'esame di*** una domanda di protezione internazionale avvia ***immediatamente*** la procedura di ***presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico a norma degli articoli 29 e 31.***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro ***in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o	2. Lo Stato membro ***richiedente o notificante*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, ***quanto prima*** e, al più tardi, entro ***due mesi*** dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, ***immediatamente*** e, al più tardi, entro ***un mese*** dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d'ingresso o una decisione di rimpatrio.	Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d'ingresso o una decisione di rimpatrio***, o qualora il richiedente sia stato trattenuto***.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico ***da parte di un altro Stato membro*** è effettuata utilizzando un modulo uniforme e ***accludendo*** elementi di ***prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4***, ***e/o*** elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente ***in*** base ***ai*** criteri stabiliti dal presente regolamento.	La richiesta di presa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e ***acclude*** elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, ***nonché prove circostanziali utilizzate per giustificare la richiesta***, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente ***sulla*** base ***dei*** criteri stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***due mesi*** a decorrere dal ricevimento della richiesta. ***Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde quanto prima e, in ogni caso, entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta.***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro i termini di cui al paragrafo 1, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico il richiedente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. ***L'opposizione di cui al primo comma comprende elementi di prova o prove indiziarie.***

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine richiesto o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico ***senza indugio*** e in ogni caso entro due	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico ***immediatamente*** e in ogni caso entro due

settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione e*** la cui richiesta di presa in carico ***nei confronti del richiedente*** di cui all'articolo ***26, paragrafo 1, lettera a),*** è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico ***nei confronti delle persone*** di cui all'articolo ***26, paragrafo 1, lettere b), c) e d),*** adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.	1. Lo Stato membro ***richiedente o notificante*** la cui richiesta di presa in carico di cui all'articolo ***29*** è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico di cui all'articolo ***31*** adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1***, ***lettere b), c) o d),*** lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se ***del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale***.	2. Lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato immediatamente per iscritto***, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***, la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente***, le conseguenze di tale decisione, compresi i termini per l'esecuzione del trasferimento*** e ***gli obblighi per il richiedente di cui all'articolo 9, paragrafo 5***.

	La notifica contiene inoltre, se disponibili, informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli***,*** ***e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.***	La decisione di cui al paragrafo 1 contiene ***inoltre*** informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due settimane dalla ***registrazione della*** domanda***.*** Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***una settimana*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. ***Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede***	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due settimane dalla domanda di ***protezione internazionale***.

una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	
	Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***due settimane*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***quattro*** settimane dalla data:	Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***dodici*** settimane dalla data:

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando lo Stato membro richiedente o	Quando lo Stato membro richiedente o

notificante non rispetta i termini ***per la presentazione di una richiesta di presa in carico o*** per ***la notifica*** di ***ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito*** nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di ***quattro*** settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. ***Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.***	notificante***, per motivi che sfuggono al suo controllo,*** non rispetta i termini ***stabiliti nell'articolo 29, paragrafo 1, o*** nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di ***dodici*** settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. ***Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.***

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato ***o della sua inadempienza della decisione di***

trasferimento.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro ***che effettua il trasferimento*** trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:	2. Lo Stato membro ***richiedente o notificante*** trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare: *(Questa modifica si applica all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso dei minori, informazioni ***sulla*** loro istruzione;	(c) nel caso dei minori, ***la valutazione dell'interesse superiore del minore e le*** informazioni ***di cui all'articolo 13, anche per quanto riguarda la*** loro istruzione;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(e bis) qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'esecuzione di una decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. ***In ogni caso la comunicazione di dette*** informazioni ***è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto*** dallo Stato membro richiedente***. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente***.	3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. ***Le informazioni sono condivise sulla rete "DubliNet", istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[59bis].*** L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. ***Il richiedente è informato in anticipo delle*** informazioni ***specifiche richieste*** dallo Stato membro richiedente ***e del motivo della richiesta***.

[59bis] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.	L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete ***o di reti*** delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti. ***Se del caso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione sono rappresentati in tali reti.***

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ***o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*** assumono le seguenti forme:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie assumono le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) decisione di uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione valuta la situazione ***migrazione*** in uno Stato membro ***qualora:***	1. La Commissione valuta la situazione ***migratoria*** in uno Stato membro ***a seguito di una notifica a norma dell'articolo 6 quater.***
	La Commissione valuta inoltre la

	situazione migratoria in uno Stato membro se ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che uno Stato membro possa essere soggetto a pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno Stato membro possa essere soggetto a pressioni migratorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia

europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa ***senza indugio*** il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.	europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa ***immediatamente*** il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La valutazione della pressione migratoria esamina la situazione nello Stato membro interessato nei sei mesi precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa ***in particolare*** sulle ***seguenti*** informazioni:	3. La valutazione della pressione migratoria esamina la situazione nello Stato membro interessato nei sei mesi precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa sulle informazioni ***di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, secondo comma, comprese quelle raccolte attraverso il monitoraggio effettuato dall'agenzia per l'asilo***:

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[58];	***soppresso***
[58] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).	

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero di decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento [o ammissione umanitaria] dell'Unione e nazionali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il numero di trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo 31;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) il numero di minori non accompagnati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La valutazione della pressione migratoria tiene conto anche di quanto segue:	***soppresso***
(a) le informazioni presentate dallo Stato membro, se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);	
(b) il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla	

procedura di asilo];

(c) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati che può incidere sui movimenti migratori;

(d) le pertinenti raccomandazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio[59], agli articoli 13, 14 e 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;

(e) informazioni raccolte a norma della raccomandazione della Commissione del XXX su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione);

(f) la relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

(g) le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA) a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria (MISAA) pubblicata nell'ambito della prima fase del Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;

(h) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;

(i) bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

(j) il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione allo Stato membro beneficiario.

[59] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava ***effettuando*** una valutazione ***a norma dell'articolo 50, paragrafo 2***.	La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria ***allo Stato membro interessato,*** al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro***, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2,*** che stava ***procedendo a*** una valutazione. ***Se l'evoluzione della situazione in uno Stato membro interessato richiede una risposta rapida, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva comunicato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri che stava procedendo a una valutazione.***

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c), che gli altri Stati membri devono adottare;	ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)**,** c) ***e d bis)***, che gli altri Stati membri devono adottare;

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato non è soggetto a pressioni migratorie, essa considera lo Stato membro interessato a rischio di pressione migratoria e applica la procedura di cui all'articolo 6 ter del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c) ***e d bis).*** Gli Stati membri danno la priorità***, ove necessario,*** alla ricollocazione dei minori non accompagnati ***e di altre persone vulnerabili***.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui ***al paragrafo 3***, ***lettera b)***, ***punto iii)***, ***di tale*** articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure ***in luogo delle misure di cui all'articolo 51***, ***paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).***	2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui ***all'***articolo ***45***, ***paragrafo 1***, ***lettera d)***, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure, ***purché queste abbiano lo stesso impatto delle misure adottate a norma dell'articolo 45***, ***paragrafo 1, lettere a), b), c) e d bis)***.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro due settimane ***dall'adozione della relazione*** di cui all'articolo ***51***, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3***, ***lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii),*** che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3***, ***lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo***.	Entro due settimane ***dalla notifica*** di cui all'articolo ***50, paragrafo 2***, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.	Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio ***e se intendono sponsorizzare tali cittadini di paesi terzi nel proprio territorio o nel territorio dello Stato membro beneficiario***.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se indicano misure di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3***, lettera ***b***), ***punto iii)***, nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.	Se indicano misure di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, lettera ***d***), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione ***convoca il Forum sulla solidarietà***. ***In tali casi, la Commissione*** invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà ***in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti***.	4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà. ***La Commissione esamina le misure a sua disposizione per facilitare l'adeguamento dei contributi volontari degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3***, ***lettera b), punto ii),*** può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei ***cinque*** anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.	5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei ***dieci*** anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il piano per la risposta di solidarietà è adottato entro un mese dalla presentazione della relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51 allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, o, se il Forum sulla solidarietà è convocato a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, entro due	***soppresso***

settimane dalla conclusione del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce i contributi di solidarietà a beneficio dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie che gli altri Stati membri devono apportare e il calendario per la loro attuazione.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se ritiene che i contributi di solidarietà rettificati non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51 e che lo Stato membro interessato non accetti i contributi volontari rettificati, la Commissione indica in un atto di esecuzione i contributi di solidarietà degli Stati membri per le restanti esigenze. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 1 bis.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il tipo dei contributi indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà corrisponde alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), la Commissione valuta se tali misure sono	Se il tipo dei contributi indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà corrisponde alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), la Commissione valuta se tali misure sono

proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***o*** c), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.	proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c) ***o d bis)***, in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***o*** c), la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.	Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c) ***o d bis)***, la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora dalle misure proposte risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di misure di solidarietà individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54	***soppresso***

mediante le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). La Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), indicate da tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'atto di esecuzione stabilisce:	3. L'atto di esecuzione ***tiene conto della capacità e del fabbisogno degli Stati membri beneficiari nel settore dell'asilo individuati nella relazione di cui all'articolo 51 e*** stabilisce:

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***il numero totale di*** persone da ricollocare dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) o c)***, tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti nel settore dell'asilo indicate nella relazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii)***;	(a) ***la distribuzione delle*** persone da ricollocare dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) o c);

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il numero totale di*** persone da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b)***, tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti in materia di rimpatrio individuate nella relazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii)***;	(b) ***la distribuzione delle*** persone da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la ripartizione delle persone da ricollocare e/o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato tra gli Stati membri, compreso lo Stato membro beneficiario, sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il numero totale di domande di protezione internazionale che gli Stati membri devono esaminare a norma

	dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d bis);

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La distribuzione di cui al paragrafo ***3, lettera c),*** è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei ***5*** anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c).	La distribuzione di cui al ***primo comma del presente*** paragrafo è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei ***dieci*** anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c) ***e d bis)***.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta	1. Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta

misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal territorio dello Stato membro beneficiario.	misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal ***suo proprio territorio o dal*** territorio dello Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per facilitare la sponsorizzazione del rimpatrio, una decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario è riconosciuta reciprocamente dallo Stato membro contributore.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.	2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati ***nel territorio dello Stato membro beneficiario*** e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) qualsiasi altra attività richiesta dallo Stato membro beneficiario per facilitare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo Stato membro contributore può chiedere l'assistenza dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ***di***	2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la ***sua*** sicurezza nazionale o l'ordine pubblico

tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo ***e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2***.	Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro ***di ricollocazione***. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.	Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro ***contributore***. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione. *(Questa modifica si applica all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***lo Stato membro di*** ricollocazione ***abbia ricollocato*** un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è	Qualora ***la*** ricollocazione ***riguardi*** un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato,

ancora stato determinato, ***tale*** Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5***, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2***.	***lo*** Stato membro ***contributore*** applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ***e*** dell'articolo 15, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni ***anno***, la Commissione riesamina il funzionamento ***delle misure di cui alla parte IV, capi I-III,*** del presente regolamento.	Entro ***...*** [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni ***due anni***, la Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento. ***Il riesame è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[Tre anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento.]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di [cinque] anni.	Non prima di [***tre***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di [cinque] anni.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 69 bis
	Assistenza nel monitoraggio
	1. La Commissione è assistita dall'Agenzia per l'asilo nell'attuazione e nel monitoraggio del presente

regolamento. L'Agenzia per l'asilo utilizza le reti esistenti o crea nuove reti per coordinare l'attuazione del presente regolamento con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Se del caso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione sono invitati a partecipare a tali reti.

Or. en